



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Decreto n. 10/2026.

OGGETTO: Progetto tabellare avente ad oggetto disposizioni riguardanti i criteri di sostituzione di magistrati addetti al settore penale dibattimentale astenuti, ricusati o comunque impediti e i "moduli d'impiego dei GOP".

Il Presidente

- premesso che il Tribunale di Lagonegro è organizzato in due sezioni, una civile e una penale, e che l'organico dei magistrati addetti alla sezione penale è composto da 1 Presidente di sezione e 7 giudici, due dei quali sono destinati in via esclusiva alle funzioni di Gip/Gup;
- rilevato che la tabella di organizzazione dell'ufficio valida per il quadriennio 2026 – 2029, adottata con decreto n. 17/2025 del 24.3.2025, nell'individuare i criteri di sostituzione dei magistrati destinati al "settore dibattimento" astenuti, ricusati o comunque impediti, prevede che:

"Il Presidente di Sezione, in caso di impedimento, assenza, astensione, ricusazione, incompatibilità, con provvedimento del Presidente del Tribunale, sarà sostituito

> dal magistrato assegnato alla sezione penale di maggiore anzianità professionale.

In caso di impedimento, assenza, astensione, ricusazione, incompatibilità di un collegio o di un giudice addetto al settore dibattimentale penale:

1) qualora la sostituzione attenga ad un procedimento collegiale e riguardi un singolo componente del collegio, con provvedimento del Presidente del Tribunale, su proposta del Presidente di Sezione:

> il procedimento resta incardinato dinanzi al collegio ordinario, ma il magistrato interessato sarà sostituito, esclusi naturalmente gli altri due componenti del collegio, dal magistrato che lo segue nel ruolo di anzianità (in caso di più giudici pari di ruolo, il più giovane d'età), e il magistrato con minore anzianità di servizio (in caso di più giudici pari di ruolo, il più giovane d'età) sarà sostituito dal presidente di

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'F' or 'G'.

sezione;

.....Omissis

2) qualora la sostituzione riguardi un procedimento monocratico da udienza preliminare, con provvedimento del Presidente del Tribunale, su proposta del Presidente di sezione:

- il giudice sarà sostituito dal giudice togato che lo segue nel ruolo di anzianità (in caso di più giudici pari di ruolo, il più giovane d'età), il meno anziano (in caso di più giudici pari di ruolo, il più giovane d'età) sarà sostituito dal presidente di sezione;

3) qualora la sostituzione riguardi un procedimento monocratico da citazione diretta, con provvedimento del Presidente del Tribunale, su proposta del Presidente di sezione:

- il giudice sarà sostituito dal giudice togato che lo segue nel ruolo di anzianità (in caso di più giudici pari di ruolo, il più giovane d'età) ed il meno anziano (in caso di più giudici pari di ruolo, il più giovane d'età) dal presidente di sezione;
- in caso di sostituzione relativa ad una intera udienza e solo per quella udienza, il Presidente di sezione nella proposta in via prioritaria valuterà la possibilità di sostituzione con uno dei GOP di cui all'elenco dei GOP addetti al dibattimento penale, a rotazione ciclica, a cominciare dal primo in ordine alfabetico o, se questi in quel giorno è già impegnato in altra attività d'udienza, da quel GOP seguente nell'elenco che al momento risulta libero da udienze, sempre limitatamente alle materie che i GOP possono trattare.

I criteri appena specificati si applicano anche per l'individuazione del sostituto chiamato ad occuparsi dei riti speciali.

Considerata la eventualità di una (ricorrente) situazione di emergenza organizzativa del tribunale di Lagonegro per scopertura dei posti e la ridotta consistenza numerica dell'organico, è opportuno prevedere l'ipotesi estrema in cui ricorra una oggettiva e giustificata impossibilità a provvedere secondo le suddette disposizioni: in questo caso, su motivata proposta del Pres. di sezione, da presentare in tempo utile al Presidente del tribunale competente a provvedere, la sostituzione sarà assicurata:

- da uno dei giudici addetti alle funzioni di Gip/Gup, a partire da quello meno anziano o, se questi in quel giorno è impegnato in una udienza preliminare,



dall'altro Gip/Gup libero;

- *in via ancora più gradata, da uno dei giudici addetti al civile, a cominciare da quello meno anziano (in caso di più giudici pari di ruolo, il più giovane d'età) che in quel giorno sia presente a Lagonegro (anche se impegnato in udienza civile, che è autorizzato a rinviare d'ufficio), e proseguire via via con quello successivo nel ruolo di anzianità (in caso di più giudici pari di ruolo, il più giovane d'età) che in quel giorno non sia presente a Lagonegro”;*
- considerato che con nota depositata nella segreteria di questa Presidenza in data 28.11.2025 il Presidente della sezione penale dott. Silvio M. Piccinno, all'esito della riunione con i giudici ad essa addetti, tenutasi il 17.11.2025, ha rappresentato, in primo luogo, la “comune volontà di modificare le attuali tabelle per il caso di sostituzione del magistrato assente per malattia”, rimarcando, da un lato, che “sarebbe oltremodo gravoso, come la recente prolungata assenza del dott. (omissis) ha posto in evidenza, imporre tale onere ad un unico giudice togato per un periodo che può rivelarsi anche lungo, con l'effetto di addossare ad un unico magistrato la gestione di due ruoli”, e sostenendo, dall'altro, che “il ricorso ad una rotazione ed all'impiego dei gg.oo.pp. del gruppo di lavoro nel quale è inserito il magistrato assente o impedito o, comunque, di quello libero da impegni nel giorno in cui deve procedersi alla sostituzione renderebbe più agevole tale impegno aggiuntivo”;

che con la medesima nota è stata altresì “auspicata una modifica nell'ambito dei processi di competenza del giudice monocratico delegabili al giudice onorario”, da attuarsi mediante l'eliminazione del “divieto per i processi per i quali vi è costituzione di parte civile” (a tal proposito, il Presidente della sezione penale ha posto in risalto che “tale costituzione avviene sovente anche per fatti di non particolare rilevanza economica o complessità, per i quali non risulta giustificata la riserva al giudice <>professionale>>”);

- rilevato che le suddette proposte sono meritevoli di accoglimento, essendo finalizzate a garantire un più razionale ed efficiente espletamento dell'attività giurisdizionale nel settore del dibattimento penale;
- evidenziato, invero, che il criterio fissato dalle vigenti tabelle di organizzazione dell'ufficio – secondo cui, in caso di “impedimento, assenza, astensione, ricusazione, incompatibilità”, il giudice addetto al settore penale dibattimentale è sostituito “dal giudice togato che lo segue nel ruolo di anzianità (in caso di più



giudici pari di ruolo, il più giovane di età") – mal si concilia con l'evidenziata esigenza di assicurare la funzionalità e l'efficienza del servizio: l'individuazione, in maniera tassativa e inderogabile, di un unico giudice chiamato ad avvicendare quello astenuto, ricusato, impedito, incompatibile o, comunque, assente dal servizio (anche per un periodo tutt'altro che esiguo, come di recente accaduto) comporta inevitabilmente un notevole aggravio per il giudice destinato alla sostituzione, il quale è tenuto a celebrare più udienze monocratiche e/o collegiali e a trattare contestualmente un elevato numero di procedimenti che, all'evidenza, ben difficilmente possono essere gestiti in maniera ordinata e proficua;

- ritenuto, dunque, che, al fine di ovviare all'inconveniente testè descritto, sia necessario disporre che, in caso di "impedimento, assenza, astensione, ricusazione, incompatibilità" di uno dei giudici addetti al settore penale dibattimentale, la sostituzione avvenga, per ciascuna udienza monocratica o collegiale, a rotazione, tra i giudici del medesimo settore, a partire da quello con minore anzianità di servizio;
- considerato, poi, che non appare sorretto da valide ragioni giustificatrici il divieto, sancito dalla vigente tabella, di delegare al magistrato onorario facente parte dell'ufficio per il processo la trattazione e la definizione di tutti i "procedimenti nei quali vi sia parte civile costituita";
- ritenuto, infatti, che tale assoluta e inderogabile preclusione sia priva di fondamento, sol che si consideri che la costituzione di parte civile può trovare ingresso anche in procedimenti di minima rilevanza e complessità, la cui trattazione può essere senz'altro demandata al magistrato onorario (ferme restando, ovviamente, le ulteriori limitazioni previste dalla vigente tabella e, in ogni caso, la valutazione d'opportunità rimessa, nei singoli casi, al giudice professionale delegante);
- precisato infine che la presente variazione, essendo finalizzata a rendere sin da subito più proficuo ed efficiente l'espletamento dell'attività giurisdizionale nel settore penale e ad evitare, in particolare, che, nel prossimo futuro, possano ripetersi gli inconvenienti, già verificatisi negli ultimi mesi, originati dalla prolungata assenza di uno dei giudici addetti al prefato settore, riveste carattere di assoluta necessità e urgenza e deve pertanto essere dichiarata immediatamente esecutiva;

p.q.m.

v. gli artt. 39 e ss. della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione

degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029,
in parziale modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Lagonegro,
adottata con decreto n. 17/2025 del 24.3.2025, nella parte relativa ai "Criteri di sostituzione di magistrati addetti al settore penale dibattimentale astenuti, ricusati o comunque impediti" e nella parte riguardante i "moduli d'impiego dei GOP",

DISPONE

che, in caso di "impedimento, assenza, astensione, ricusazione, incompatibilità" di uno dei giudici addetti al settore penale dibattimentale, la sostituzione avviene, per ciascuna udienza monocratica o collegiale, a rotazione, tra i giudici del medesimo settore, a partire da quello con minore anzianità di servizio;

DISPONE

altresì che ciascun giudice professionale è autorizzato a delegare al magistrato o ai magistrati onorari che compongono il medesimo ufficio per il processo la trattazione e la definizione di procedimenti penali anche nei casi in cui sia intervenuta la costituzione di parte civile, ferme restando, ovviamente, le ulteriori limitazioni previste dalla vigente tabella.

La presente variazione è immediatamente esecutiva.

CHIEDE

alla Sig.ra Presidente della Corte di Appello di POTENZA di proporre al Consiglio Superiore della Magistratura l'approvazione della modifica tabellare oggetto della presente segnalazione.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, l'adottata variazione tabellare:

- sia inserita su CSMAPP;

- sia comunicata:

- 1) al Presidente della Sezione penale dott. Silvio M. Piccinno e a tutti i magistrati, professionali e onorari, addetti al settore penale;
- 2) al Direttore responsabile della Sezione penale;
- 3) al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro;
- 4) al Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Lagonegro, 27.1.2026.

Il Presidente del Tribunale
dott. Romano Gibboni